

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P860/4122/1 sott. 3

Roma, 25 luglio 2008

OGGETTO: utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.

Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull'argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all'istituto della deroga. In questo caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l'utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:

- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, condividendo il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

L'Ing. XXXXXXX XXXXXXX, tecnico antincendio di questa Provincia, ha inoltrato quesito, formulato nell'allegata nota, in merito alla possibilità di realizzazione di scale esterne in edifici di grande altezza destinati ad attività alberghiera.

Il secondo comma del punto 6.6 del DM 09/04/94 consente l'utilizzo di sole scale a prova di fumo negli edifici superiori a sei piani fuori terra.

La successiva Lettera Circolare di chiarimento invece le contempla negli schemi riepilogativi assimilandole a scale a prova di fumo.

Il Comando scrivente ritiene che ogni soluzione progettuale proposta dovrebbe essere oggetto di una attenta valutazione, eventualmente ricorrendo all'istituto della deroga e che, in linea di massima, le soluzioni proposte dal "tecnico" siano condivisibili per edifici non di grandissima altezza.

Parere del richiedente

Con il DM citato in oggetto è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio di attività di tipo ricettivo turistico-alberghiero.

In particolare al punto 6.6 del DM, si dice:

.....

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra devono essere di tipo protetto.

Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

.....

Osservando i contenuti di alcune specificazioni e chiarimenti del testo, pare emergere ad esempio che:

- Lettera Circolare MI N° P1225/4122/1 del 20/05/1994 (documento emanato per chiarire i contenuti del DM), valuta la soluzione di avere scale esterne od a prova di fumo quali alternative equivalenti (come riportato negli schemi riepilogativi allegati allo stesso testo citato)

- DM 06/10/2003 (allegato A punto 20 comma 2, riferito al paragrafo 20.4.2 del DM 09/04/94) afferma espressamente l'equivalenza di adottare scala a prova di fumo o esterna.

In merito alle problematiche che potrebbero presentarsi in caso di realizzazione di scale esterne con elevato numero di piani servito, accorgimenti, quali

- la schermatura sul perimetro con doghe o altri elementi di protezione rispetto all'effetto vuoto prodotto dall'altezza,
- dare alla stessa schermatura funzione protettiva anche dai disturbi dovuti a ventilazioni più elevate rispetto al suolo,
- l'impiego di idonei materiali di tipo incombustibile per la costruzione

potrebbero essere considerati aggiuntivi elementi di garanzia di sicurezza del manufatto, conservando la proprietà di luogo sicuro dinamico normalmente attribuibile alle scale di tipo esterno.

Premesso quanta sopra, si vuole porre il quesito allo scopo di conoscere in proposito l'avviso di codesto Ufficio, richiedendo anche il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno (C.C.T.S.).